# REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1254 DELLA COMMISSIONE

**del 21 aprile 2021**

**recante rettifica del regolamento delegato (UE) 2017/565 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE ([1]), in particolare l'articolo 16, paragrafo 12, e l'articolo 27, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione ([2]) presenta errori poiché esso prescrive l'applicazione dell'articolo 59, paragrafo 4, dell'articolo 60 e del capo IV di detto regolamento, anziché l'applicazione dell'articolo 64, paragrafo 4, dell'articolo 65 e del capo VIII.

(2) Figurano errori in diversi riferimenti incrociati nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2017/565, più precisamente alle voci «valutazione del cliente», «gestione dell'ordine», «ordini del cliente e operazioni», «comunicazione al cliente», «comunicazione con il cliente» e «requisiti organizzativi».

(3) È quindi opportuno rettificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2017/565,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento delegato (UE) 2017/565 è così rettificato:

1) all'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il capo II e le sezioni da 1 a 4, l'articolo 64, paragrafo 4, l'articolo 65 e il capo III, sezioni da 6 a 8, e, nella misura in cui riguardano tali disposizioni, il capo I e il capo VIII del presente regolamento si applicano alle società di gestione che prestano servizi in conformità dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE e dell'articolo 6, paragrafo 6, della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

(*) Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).»;

2) l'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

([1]) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349.

([2]) Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2021

*Per la Commissione*
*La president*
Ursula VON DER LEYEN

*ALLEGATO*

«*ALLEGATO I*

**Tenuta delle registrazioni**

Elenco minimo delle registrazioni che le imprese di investimento devono tenere a seconda della natura delle attività svolte

| Natura dell'obbligo | Tipo di registrazione | Sintesi del contenuto | Riferimento normativo |
|---|---|---|---|
| **Valutazione del cliente** | | | |
| | Informazioni fornite al cliente | Contenuto previsto all'articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE e agli articoli da 44 a 51 del presente regolamento | Articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE<br>Articoli da 44 a 51 del presente regolamento |
| | Accordi con il cliente | Registrazioni previste all'articolo 25, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE | Articolo 25, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE<br>Articolo 58 del presente regolamento |
| | Valutazione dell'adeguatezza e dell'appropriatezza | Contenuto previsto all'articolo 25, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2014/65/UE e agli articoli 54, 55 e 60 del presente regolamento | Articolo 25, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2014/65/UE<br>Articoli 54, 55 e 56 del presente regolamento |
| **Gestione dell'ordine** | | | |
| | Gestione degli ordini del cliente — Operazioni aggregate | Registrazioni previste agli articoli da 67 a 70 del presente regolamento | Articolo 24, paragrafo 1, e articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE<br>Articoli da 67 a 70 del presente regolamento |
| | Aggregazione e assegnazione delle operazioni per conto proprio | Registrazioni previste all'articolo 69 del presente regolamento | Articolo 24, paragrafo 1, e articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE<br>Articolo 69 del presente regolamento |
| **Ordini del cliente e operazioni** | | | |
| | Tenuta delle registrazioni degli ordini del cliente o delle decisioni di negoziazione | Registrazioni previste all'articolo 74 del presente regolamento | Articolo 16, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE<br>Articolo 74 del presente regolamento |
| | Tenuta delle registrazioni delle operazioni e del trattamento degli ordini | Registrazioni previste all'articolo 75 del presente regolamento | Articolo 16, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE<br>Articolo 75 del presente regolamento |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Comunicazione al cliente** | | | |
| | Obbligo per i servizi forniti al cliente | Contenuto previsto agli articoli da 59 a 63 del presente regolamento | Articolo 24, paragrafi 1 e 6, e articolo 25, paragrafi 1 e 6, della direttiva 2014/65/UE<br>Articoli da 59 a 63 del presente regolamento |
| **Salvaguardia delle attività del cliente** | | | |
| | Strumenti finanziari del cliente detenuti dall'impresa di investimento | Registrazioni previste all'articolo 16, paragrafo 8, della direttiva 2014/65/UE e all'articolo 2 della direttiva delegata (UE) 2017/593 Commissione | Articolo 16, paragrafo 8, della direttiva 2014/65/UE<br>Articolo 2 della direttiva delegata (UE) 2017/593 |
| | Fondi del cliente detenuti dall'impresa di investimento | Registrazioni previste all'articolo 16, paragrafo 9, della direttiva 2014/65/UE e all'articolo 2 della direttiva delegata (UE) 2017/593 | Articolo 16, paragrafo 9, della direttiva 2014/65/UE<br>Articolo 2 della direttiva delegata (UE) 2017/593 |
| | Impiego degli strumenti finanziari del cliente | Registrazioni previste all'articolo 5 della direttiva delegata (UE) 2017/593 | Articolo 16, paragrafi 8, 9 e 10, della direttiva 2014/65/UE<br>Articolo 5 della direttiva delegata (UE) 2017/593 |
| **Comunicazione con il cliente** | | | |
| | Informazioni sui costi e gli oneri connessi | Contenuto previsto all'articolo 50 del presente regolamento | Articolo 24, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2014/65/UE<br>Articolo 50 del presente regolamento |
| | Informazioni sull'impresa di investimento e i servizi, gli strumenti finanziari e la salvaguardia delle attività del cliente che offre | Contenuto previsto agli articoli 47, 48 e 49 del presente regolamento | Articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE<br>Articoli 47, 48 e 49 del presente regolamento |
| | Informazioni fornite al cliente | Registrazione delle comunicazioni | Articolo 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE<br>Articolo 46 del presente regolamento |
| | Comunicazioni di marketing (tranne in forma orale) | Ogni comunicazione di marketing emanata dall'impresa di investimento (tranne in forma orale) a norma degli articoli 44 e 46 del presente regolamento | Articolo 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE<br>Articoli 44 e 46 del presente regolamento |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Consulenza in materia di investimenti al cliente al dettaglio | i) dichiarazione di avvenuta consulenza in materia di investimenti, con indicazione di data e ora; ii) strumento finanziario raccomandato; iii) relazione sull'adeguatezza trasmessa al cliente | Articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE<br>Articolo 54 del presente regolamento |
| | Ricerca in materia di investimenti | Ogni elemento di ricerca in materia di investimenti emanato dall'impresa di investimento su supporto durevole | Articolo 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE<br>Articoli 36 e 37 del presente regolamento |
| **Requisiti organizzativi** | | | |
| | Attività e organizzazione interna dell'impresa | Registrazioni previste all'articolo 21, paragrafo 1, lettera f), del presente regolamento | Articolo 16, paragrafi da 2 a 10, della direttiva 2014/65/UE<br>Articolo 21, paragrafo 1, lettera f), del presente regolamento |
| | Relazioni di controllo della conformità | Ogni relazione di controllo della conformità trasmessa all'organo di gestione | Articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE<br>Articolo 22, paragrafo 2, lettera c), e articolo 25, paragrafo 2, del presente regolamento |
| | Registrazione del conflitto di interessi | Registrazioni previste all'articolo 35 del presente regolamento | Articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE<br>Articolo 35 del presente regolamento |
| | Incentivi | Informazioni comunicate al cliente a norma dell'articolo 24, paragrafo 9, della direttiva 2014/65/UE | Articolo 24, paragrafo 9, della direttiva 2014/65/UE<br>Articoli 11, 12 e 13 della direttiva delegata (UE) 2017/593 |
| | Relazioni sulla gestione del rischio | Ogni relazione sulla gestione del rischio trasmessa all'alta dirigenza | Articolo 16, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE<br>Articolo 23, paragrafo 1, lettera b), e articolo 25, paragrafo 2, del presente regolamento |
| | Relazioni di audit interno | Ogni relazione di audit interno trasmessa all'alta dirigenza | Articolo 16, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE<br>Articolo 24 e articolo 25, paragrafo 2, del presente regolamento |
| | Registrazioni del trattamento dei reclami | Ogni reclamo e misure adottate per trattarlo | Articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE<br>Articolo 26 del presente regolamento |
| | Registrazioni delle operazioni personali | Registrazioni previste all'articolo 29, paragrafo 5, lettera c), del presente regolamento | Articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE<br>Articolo 29, paragrafo 5, lettera c), del presente regolamento» |